



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale
Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione
--

1. Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 19 gennaio 2015 e si è conclusa il 29 gennaio 2015.

2. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

Il Consiglio regionale non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative autonome e Corpi.

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'OIV, a seguito di colloquio intercorso con il responsabile del Settore Organizzazione e personale, titolare della competenza in ordine alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente, ha concordato l'invio della documentazione allegata alla deliberazione n. 148/2014 necessaria per poter effettuare le dovute verifiche.

L'OIV dà atto che la verifica sul sito istituzionale del Consiglio regionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici non è stata possibile. Non sono infatti al momento disponibili strumenti per monitorare la tempestività dell'aggiornamento e la completezza dei dati oggetto dell'attestazione. Le verifiche sono state svolte mediante l'accesso, effettuato più volte, al sito istituzionale del Consiglio regionale, nel quale risultano pubblicati e disponibili sia i documenti che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, e attraverso la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Laddove il Consiglio regionale della Toscana non presentava la fattispecie prevista è stato inserito zero per tutte e cinque le voci precisando che tale indicazione non sia sinonimo di inadempienza, ma semplicemente di assenza di casistica per il 2014.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le informazioni sulle quali si richiede la verifica in questione da parte dell'OIV non sempre si riferiscono a tutte le amministrazioni contemplate dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sia per espressa esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi ad opera dell'Allegato 1 – foglio 3, sia perché in taluni casi l'amministrazione non risulta avere competenze specifiche nella materia indicata.

Con riferimento al Consiglio regionale della Toscana si ritiene che possano essere escluse dall'obbligo di pubblicazione i dati relativi agli Enti controllati (enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di diritto privato in controllo pubblico), la materia delle opere pubbliche e quella riguardante le strutture sanitarie private accreditate per mancanza di una competenza specifica dell'ente nelle materie indicate.

5. Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione integrativa.

30 gennaio 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Matteo Zamboni".